



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA SUL

PROGETTO:

**"Network di monitoraggio per lo studio degli effetti dei
cambiamenti climatici sulle praterie alto montane mediterranee
in siti della rete Natura2000 (MO.MO.ME.)"**

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e BioRisorse (di seguito denominato CNR-IBBR) Con sede in Via G. Amendola n. 165/A, 70126 BARI, C.F: 80054330586, PEC: protocollo.ibbr@pec.cnr.it rappresentato dal suo Direttore Dr.ssa Raffaella Maria Balestrini.

e

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato Dipartimento STeBiCeF o semplicemente STeBiCeF), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25-01-1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06-10-2021, prot. 97036.

PREMESSO CHE

- È stato costituito e inserito in PDGP 2023-2025 il Progetto Autofinanziato DBA.AD002.679 "Network di monitoraggio per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle praterie alto montane mediterranee in siti della rete Natura2000 (MO.MO.ME.)" - Area Progettuale DBA.AD002 "Ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali negli ecosistemi agricoli e forestali";
- L'obiettivo generale del Progetto è l'implementazione di attività di monitoraggio e studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle praterie alto montane mediterranee;
- L'avvio del Progetto è fissato a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed il suo termine previsto dopo 24 mesi dall'avvio;
- Il CNR-IBBR intende avvalersi di collaborazioni esterne con l'Università di Palermo per la realizzazione di parti del Progetto sulla base della disponibilità economica accertata del Progetto per l'attivazione di convenzioni per collaborazioni scientifiche;
- Esiste la Convenzione Quadro prot. n. 0031498/2020 tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Palermo per collaborazioni di ricerca scientifica;

- Il CNR-IBBR ha lo scopo di promuovere nei tempi e modi definiti in sede istituzionale, la progettualità nella ricerca anche attraverso iniziative di ricerca trasversali e di perseguire politiche di integrazione tra i ricercatori del CNR e i colleghi ed operatori di altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio per l'avanzamento delle conoscenze su tematiche di ricerca finalizzate alla valorizzazione delle risorse del territorio ed alla loro corretta conservazione;
- Il Dipartimento STeBiCeF possiede le competenze e le strutture scientifiche necessarie a condurre le attività oggetto della presente convenzione;
- Il CNR-IBBR e il Dipartimento STeBiCeF di seguito saranno identificate singolarmente "la Parte" o congiuntamente "le Parti",

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico,

- attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Generalità)

Le Parti sottoscrivono la presente Convenzione operativa, al fine di dare seguito ad una collaborazione scientifica nell'ambito delle attività previste in seno al Progetto "Network di monitoraggio per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle praterie alto montane mediterranee in siti della rete Natura2000 (MO.MO.ME.)"

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tenendo conto di quanto disposto dal successivo art. 2.

Articolo 2 (Obiettivi)

La presente Convenzione operativa è finalizzata alla collaborazione tra il CNR-IBBR e il Dipartimento STeBiCeF per la realizzazione delle attività di monitoraggio e studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle praterie alto montane mediterranee.

Articolo 3 (Referenti)

Il CNR-IBBR e il Dipartimento STeBiCeF indicano quali propri **Responsabili Scientifici** della collaborazione, rispettivamente, il Dott. Giuseppe Garfì, Ricercatore III livello del CNR-IBBR Sezione di Palermo e il prof. Riccardo Guarino, professore associato del Dipartimento STeBiCeF.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 (Durata)

La durata della convenzione in argomento è stabilita in due anni, a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione, previa comunicazione scritta a mezzo pec e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere, senza risorse aggiuntive.

Il Dipartimento STeBiCeF, pertanto, si impegna a concludere le attività previste entro il termine concordato di due anni, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate ed eventualmente concesse dal CNR-IBBR.

Articolo 5 (Attività)

Le attività di competenza del Dipartimento STeBiCeF saranno incentrate sulla valutazione della risposta degli ecosistemi a prateria delle alte montagne Mediterranee ai cambiamenti climatici in atto attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:

- differenze tra le comunità, il microclima e la topografia delle diverse aree di studio (CWM (Community Weighted Means) e FD (Functional Diversity))
- fattori biotici e abiotici che regolano l'assemblaggio delle comunità alto montane

I dati raccolti potranno contribuire allo sviluppo del network nell'ambito del programma di ricerca GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments) (<https://www.gloria.ac.at/home>)

Articolo 6 (Risorse finanziarie)

L'ammontare delle spese della dotazione finanziaria per lo svolgimento delle attività previste è fissato in € 9.000 (Euro novemila/00), cifra che il CNR-IBBR corrisponderà al Dipartimento STeBiCeF a seguito di emissione di nota di incasso/ o nota di debito con le modalità di seguito riportate:

- il 50% alla stipula della convenzione;
- la rimanente somma a presentazione ed approvazione della relazione dettagliata e conclusiva delle attività svolte.

Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione operativa sono da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, poiché il contributo sarà elargito non già come corrispettivo economico a fronte di

specifiche professionali, bensì quale sostegno finanziario dell'attività istituzionale di ricerca Dipartimento STeBiCeF.

Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione completa in ogni sua parte.

Nel rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010:

1. il Dipartimento STeBiCeF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c intestato a:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, PIAZZA MARINA n. 61 -
90133 PALERMO.

Conto corrente: 000015632748

IBAN: IT50R0623004609000015632748

PRESSO: CREDIT AGRICOLE - Sede di Palermo

SWIFT CODE: CRPPIT2PXXX

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Articolo 7 (Obblighi tra le Parti)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/Ente di provenienza.

Articolo 8 (Soggetti Responsabili)

I contraenti si assumono tutte le responsabilità per le obbligazioni assunte per le attività oggetto della presente Convenzione operativa per le proprie competenze.

Articolo 9 (Uso dei risultati di studi o ricerche e Proprietà intellettuale)

I risultati della ricerca sono da intendersi di proprietà di entrambi i contraenti (CNR-IBBR e Dipartimento STeBiCeF), i quali potranno farne uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente atto e previo consenso delle altre Parti. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo documento è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo

o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo. Ciascuna parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la controparte di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. I diritti patrimoniali delle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle parti in uguale misura, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione operativa nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia

di protezione dei dati personali” e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii.

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Si informa che ai fini della presente Convenzione operativa che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679, per il CNR-IBBR è il direttore, contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.ibbr@pec.cnr.it

Per il Dipartimento STeBiCeF il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è il Dott. Antonio Pollara contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dpo@cert.unipa.it oppure email: dpo@unipa.it.

Articolo 11 (Codice Etico e di Comportamento)

Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a

garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

Articolo 12 (Uso nome e/o Logo)

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per

finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 13 (Obbligo di Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Articolo 14 (Inadempimenti e Risoluzioni)

Qualora uno dei due soggetti firmatari non dovesse adempiere nei contenuti a quanto previsto dalla presente Convenzione operativa, l'altro soggetto potrà richiedere la risoluzione per inadempienza del presente atto. In tal caso, il contraente inadempiente non potrà avanzare alcuna pretesa. In tal caso verranno riconosciute e corrisposte da parte del CNR-IBBR

esclusivamente le spese sostenute e rendicontate dal Dipartimento STeBiCeF fino alla data della risoluzione della Convenzione operativa per lo svolgimento delle attività`di cui all'art. 2.

Articolo 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Palermo.

Articolo 16 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione operativa, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, tramite PEC con le seguenti modalità. Per il CNR-IBBR (protocollo.ibbr@pec.cnr.it) e per il Dipartimento STeBiCeF (dipartimento.stebicef@cert.unipa.it)

Articolo 17 (Registrazione)

La presente Convenzione operativa sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sarà assolta da entrambi le parti nel modo seguente:

- 50 % da CNR-IBBR
- 50 % da STeBiCeF

Per il CNR-IBBR, in ambito CNR vale la seguente dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Articolo 18 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme dell'ordinamento applicabili.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa, redatta in un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Letto, confermato e sottoscritto.

STeBICeF

Dipartimento Scienze e
Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche

Il Direttore

(Prof. Vincenzo Arizza)

CNRR-IBBR

Istituto di Bioscienze e
BioRisorse

Il Direttore

(Dott.ssa Raffaella Maria
Balestrini)